SOCIETÀ ANONIMA SOTTO IL TITOLO DI COMPAGNIA ENOLOGICA TOSCANA...

Compagnia enologica toscana

COMPAGNIA ENOLOGICA TOSCANA

Scopo della Società

Il Miglioramento della Manifattura dei Vini
Lo Stabilimento di Distillerie di Acquavite, ed altri Liquori.
L' Attivazione del Commercio di questi Articoli con l' Estero.

Titolo Primo

DI LEI CARATTERE, SEDE, E DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1.

Sarà questa una Società Anonima, ai termini del Codice di Commercio Francese, facente legge presso di noi

Quindi gli Amministratori, ed Incaricati non sono responsabili, che della esecuzione di ciò che loro incombe

Essi non contraggono, per causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale relativamente agli impegni della Società

Per conseguenza gli Associati, e Gerenti non sono passibili che della perdita dell' ammontare della respettiva loro Azione

Art. 2.

La Casa sociale è stabilita in Firenze

Art 3.

Il Titolo, e Denominazione sociale sarà

COMPAGNIA ENOLOGICA TOSCANA

Art. 4

La Firma di ciascheduno dei Gestori dovrà essere antecedata dalla Denominazione con l'appresso formula — Per la Sociale Compagnia Enologica Toscana — N. N. Direttore della Branca N. N.

Titolo Secondo

DEL FONDO O CAPITALE DELLA SOCIETÀ, COME SIA QUESTO COSTITUITO, E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 5.

Il Fondo Sociale non potrà essere minore di 1000 Azioni di Lire 600 Fiorentine per ciascheduna, nè maggiore di 5000.

Perciò i Consensi dei Soscriventi i presenti Capitoli s'intenderanno riuniti, ed efficaci a far sorgere il Contratto di Società, appena sarà esitata la millesima Azione

Art. 6.

Queste Azioni saranno pagabili in sei Rate eguali, e nel modo seguente:

La prima Rata dovrà pagarsi dentro giorni 15 dall'inserzione nella Gazzetta di Firenze dell'Articolo relativo allo stipulato Contratto.

Le Rate ulteriori, in tanti Semestri, a contare dal giorno in cui è fissato il pagamento della prima Rata.

ART. 7

Le Azioni saranno rappresentate da altrettante Cartelle levate da un Libro Matrice, sotto la forma di un' ordine al Portatore, e marcate di Numero progressivo

Esse saranno tali quali, e così con la Marca ancora del respettivo numero progressivo, trascritte nel Libro Maestro a credito di ciascheduu' Azionista.

ART 8

Queste Azioni saranno contrattabili, e trasferibili a qualunque titolo

Ma per la validità della Contrattazione, o trapasso, si richiede una regolar gira della Cartella, munita del Visto di uno dei Deputati al Consiglio di Amministrazione.

A questo visto sulla Cartella dovrà premettere la trascrizione della Gira al Libro Maestro, ed anzi il visto medesimo dovrà menzionarla per fatta.

Qualunque Contrattazione, o gira di Azione, la quale mancasse del detto visto, mentre non trasferisce nel Cessionario il Gius di rappresentanza annesso a tale Azione, ne fa ancora decadere il Cedente

Ciò pregiudica in perpetuo l'Azione medesima, il di cui Possessore non è più ammissibile ad aver rappresentanza nella Società.

ART 9

La Contrattazione, o trapasso non può avvenire altrimenti che dell' intera Azione

E quando il trapasso avvenisse prima del totale pagamento, questo dovrà essere compiuto dal Cessionario.

Insieme con esso s'intendono passati nel Cessionario gli utili, o perdite, e tutte le prerogative annesse all' Azione medesima

ART 10

Gli Azionisti che non saranno puntuali al pagamento delle singole Rate del prezzo dell' Azione, decaderanno dalla proprietà a

possesso dell'Azione medesima, e perderanno le Rate da essi pagate, quali cederanno a favore della Società.

I ritardatari saranno invitati, a diligenza del Consiglio di Amministrazione, ad effettuare il pagamento di ciascheduna Rata.

Spirato un mese dal dì della scadenza, s'intenderanno decaduti da ogni diritto.

Art. 11.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione lo stabilire il modo di esitare l'Azione vacante, onde ne resulti il maggior vantaggio della Società.

Art. 12.

Coloro, che divenissero Azionisti dopo spirato il trimestre dal compimento delle prime Mille Azioni, dovranno corrispondere per tutto l'anno economico il frutto del 5 per $\frac{0}{0}$ a favore della Società sul valore della respettiva Azione, o Azioni.

Art. 13.

Ogni Azionista che non abbia il di lui personale Domicilio in Firenze, dovrà prenderlo elettivo, onde a questo Domicilio siano fatte efficacemente le notificazioni relative agli oggetti della Società.

Titolo Terzo

DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE, E DEL MODO CON CUI DEVE ESSER QUESTA DEDOTTA ALL'ESERCIZIO

Art. 14.

La Società è eminentemente rappresentata dal Consiglio Generale. È poi rappresentata, nel di lei ordinario andamento, da un altro Consiglio chiamato di Amministrazione.

ART. 15.

Il Consiglio Generale sarà formato da venti dei più cospicui Proprietari di Azioni, e da un egual numero di Azionisti minori.

Tanto gli uni, che gli altri dovranno essere scelti per estrazione ed a borsa finita.

La Borsa degli Azionisti maggiori dovrà rifarsi ogni tre anni imborsando quei 60 che in quell' occasione saranno verificati per tali, e questa borsa dovrà essere esaurita in tre Estrazioni a 20 l' Anno, come sopra è stato detto.

Questo Consiglio dovrà essere ricomposto ogni Anno nella di lui Adunanza periodica.

ART. 16.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di sei Consiglieri, e tre Direttori.

Due dei Consiglieri dovranno essere scelti nel ceto dei Negozianti.

Uno dei Consiglieri, estratto a sorte annualmente, disimpegnerà le veci di Presidente.

Ciascuno dei tre Direttori presiederà distintamente alle tre branche della Manifattura del Vino, della Distilleria, e delle Operazioni Commerciali.

ART. 17.

Il Consiglio di Amministrazione viene costituito dei seguenti Individui

Signori

Barone Bettino RICASOLI,	Consiglieri
Leopoldo PELLI-FABBRONI,	
Vincenzo BROCCHI,	
Antonio GUARNERI,	
Antonio SPERRA,	
Giacomo TOUGE,	

Cav. Vincenzo PERUZZI, Direttore della Manifattura del Vino,
Marchese Cav. Cosimo RIDOLFI, Direttore della Distilleria,
Giuseppe AMBRON, Direttore della Branca Commerciale.

Art. 18

Il Cassiere, ed il Segretario dovranno essere eletti dal Consiglio Generale.

Art. 19.

I Consiglieri devono stare in carica per cinque anni tutti, e ciascuno di Essi per quel di più che derivi dal seguente sistema di rimpiazzo

Dopo il quinto anno sarà estratto a sorte uno di Essi per essere rimpiazzato, dopo il sesto anno un'altro, e così di seguito fino che tutti lo siano.

I Direttori rimarranno nel loro incarico per tutta la durata della Società, con facoltà di rinunziare dopo il primo Decennio

Art. 20.

Restano salve, tanto per i Consiglieri, come per i Direttori, le giuste cause di dimissione, anche nel corso dei detti respettivi termini, purchè siano dedotte, quanto ai Direttori, un anno avanti la voluta effettiva cessazione.

Ciò non toglie la facoltà in loro di farsi provvisoriamente rappresentare, nel caso di assoluta necessità, e sotto la immediata responsabilità dei medesimi.

Art. 21.

La nomina dei respettivi individui, che dovranno rimpiazzare gli attuali Membri del Consiglio di Amministrazione, spetta al Consiglio Generale nella periodica di lui Adunanza

Non ostante nel caso di morte, o di assoluto impedimento di uno dei detti Componenti, il Consiglio di Amministrazione stesso farà la surroga provvisoria per l'annata corrente.

Nella prima Adunanza del Consiglio Generale, da intimarsi straordinariamente, si farà luogo a provvedere definitivamente al

rimpiazzo per tutto il tempo, che rimarrebbe a compiersi per l'incaricato defunto, o impedito.

In tal caso, il primo proposto alla deliberazione del Consiglio Generale, deve esser quegli stato provvisoriamente sostituito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22.

Tanto il Consiglio Generale, quanto il Consiglio di Amministrazione, procederanno alle elezioni, mediante redazione di schede, e passaggio ai voti fra tutti gli Adunati.

La efficacia tanto delle elezioni, quanto di ogni deliberazione dei due Consigli, dipende dalla sola pluralità dei voti.

Art. 23

Potranno essere rieletti quelli già stati in carica.

Soltanto l'avere disimpegnato un incarico qualunque, darà al medesimo il diritto di rifiutarsi, sia che siano rieletti all'incarico stesso, sia che vengano destinati ad un incarico diverso.

Questo diritto di rifiuto non è valevole per altro al di là dei cinque anni del deposto incarico.

Titolo Quarto

DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 24.

Il Consiglio Generale si adunerà ordinariamente ogni anno, due mesi dopo il termine dell'annata economica.

Si adunerà poi straordinariamente ogni volta che ne sia decretato il bisogno nel Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia richiesto da uno dei Direttori dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Le Adunanze si reputeranno legalmente costituite quando c' intervenga almeno la terza parte dei Membri che lo compongono.

Art. 26

Ogni Azionista, per quante Azioni possegga, non può avere più di tre voti.

Il secondo voto gli perviene dal possesso di N° 20 Azioni, il terzo dal possesso di N° 30.

Ciò si applica non solo agli Azionisti che intervengono personalmente, quanto ancora ai loro Procuratori.

Art. 27

Quello dei Componenti il Consiglio Generale avente maggior numero di Azioni ne sarà istallato Presidente.

In caso di parità di Azioni fra diversi individui, la sorte designerà il Presidente.

Il Segretario sarà quell' istesso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Il Consiglio Generale sarà ricostituito ogni anno nell' Adunanza ordinaria.

Oltre la nomina del Presidente surriferito, e dei Consiglieri di Amministrazione, dovranno due dei Componenti il Consiglio Generale esser destinati a Sindaci.

Questi Sindaci esamineranno il Bilancio dell' Annata cadata, non meno che quello di Previsione della nuova annata economica, e ne renderanno conto al Consiglio Generale.

Art. 29.

Le Funzioni ordinarie del Consiglio Generale saranno:

La lettura del Bilancio, e la deliberazione sull' approvazione, o non approvazione del medesimo, dopo sentito il Rapporto dei Sindaci;

L' esame, e la deliberazione sull' approvazione, o modificazione del respettivo Prospetto di previsione per il nuovo anno economico, che, proposto da ciascuno dei Direttori, verrà rappresentato dal Consiglio di Amministrazione;

La risoluzione delle richieste, o domande che verranno presentate o dal Consiglio di Amministrazione, o da qualunque singolo Azionista, quando queste siano munite colla soscrizione almeno di venti Azionisti non in carica;

Le nuove elezioni per l' anno successivo.

Art. 30.

Le Funzioni straordinarie saranno determinate secondo le circostanze; tutto dovendo dipendere dalla risoluzione del Consiglio Generale, ciò che non è dell' ordinario andamento.

Potrà ancora il Consiglio Generale fare ogni addizione, e modificazione ai presenti Statuti, secondo l' opportunità dei casi, salva l' approvazione del R. Governo.

Art. 31.

Il Segretario non avrà voto nelle Adunanze, se non nel caso della parità dei voti

Art. 32.

Tanto il Consiglio di Amministrazione, quanto ciascuno dei Direttori, per la convocazione del Consiglio Generale straordinario, ne faranno istanza per scritto al Presidente dell' istesso Consiglio.

Art. 33.

Spetta al Presidente la convocazione delle Adunanze tanto ordinarie, che straordinarie, valendosi dell' opera del Segretario

Art. 34.

Tutte le Deliberazioni del Consiglio Generale, e tutte le Funzioni, che si faranno nel medesimo, saranno registrate al Protocollo, a guisa di Processo verbale, dal Segretario.

Titolo Quinto

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35

È ufizio di questo Consiglio il regolare l'amministrazione, ed andamento della Società, fissando quelle norme, che di mano in mano sembreranno opportune per le respettive Aziende, e per i Direttori delle medesime.

Da esso per conseguenza dipenderà il sistema di Scrittura e di Contabilità da tenersi dai respettivi Direttori, il numero degli Impiegati nelle branche respettive, ed i relativi appuntamenti.

Dipenderà pure da questo Consiglio l'approvazione dei Locali, acquisto degli Attrezzi, Vasi, e quant'altro venga richiesto dai Direttori per il disimpegno del respettivo loro ufficio, come di ogni altra Spesa non ordinaria, e non prevista.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione avrà la sorveglanza del Cassiere.

Dovrà fare per ciò mensualmente il riscontro di Cassa, e potrà fare questo riscontro anche straordinariamente.

ART. 37.

Egli avrà anche il potere di sospenderlo nell'esercizio delle di lui incombenze, e nominare un Sostituto provvisorio, quando ciò si esiga dalle circostanze.

Di tal sospensione, e del rimpiazzo provvisorio del Cassiere, dovrà il Consiglio di Amministrazione darne parte senza ritardo al Presidente del Consiglio Generale.

E se la sospensione dovesse continuare oltre i tre mesi, sarebbe questo il caso di un'apposita straordinaria Adunanza del Consiglio Generale.

ART. 38.

Dovrà il Consiglio di Amministrazione adunarsi una volta il mese ordinariamente, e straordinariamente quante volte occorra.

L' Adunanza straordinaria dovrà essere richiesta dal Presidente, o dai Direttori.

Si applicheranno a queste Adunanze i sistemi stabiliti per le Adunanze del Consiglio Generale.

ART. 39.

Anche il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere un Protocollo, nel quale sano registrate le Deliberazioni, e quest' altro venga stabilito nelle Adunanze, sempre per modo di Processo Verbale, dal Segretario.

ART. 40.

I tre Direttori avranno la partecipazione del 15 per cento, i sei Consiglieri del 10 per cento sugli utili soltanto resultanti dal Bilancio Generale.

Tali quote di utili saranno divise per eguale porzione respettivamente nei due Collegi dei Direttori, e dei Consiglieri.

ART. 41.

Tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione non potranno disporre delle loro Azioni finchè restino in ufizio.

Le Cartelle delle loro Azioni dovranno per detto tempo rimanere depositate nella Cassa della Società.

ART. 42.

Dovrà il Consiglio di Amministrazione vidimare per mezzo del Consigliere di turno i Mandati di pagamento che i Direttori spediranno sopra il Cassiere, come pure le Gire delle Azioni nel modo sopradetto.

Art. 43.

Il Consiglio di Amministrazione s' intenderà completo per deliberare, quando oltre il Presidente ed il Segretario intervengano sei degli altri Individui che lo compongono.

Titolo Sesto

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 44.

Egli dovrà farsi carico della convocazione, e della costituzione regolare delle Adunanze tanto ordinarie, quanto straordinarie.

A tale effetto dovranno a lui essere indirizzate dai Direttori le richieste per l' Adunanza straordinaria.

Egli dovrà firmare il Protocollo delle Adunanze.

In caso di giusto impedimento, da manifestarsi in scritto al Consiglio di Amministrazione, egli destinerà uno dei Consiglieri da cui intende di essere per quella volta rimpiazzato.

Titolo Settimo

DEI SEI CONSIGLIERI

Art. 45.

Dovranno essi esser presenti a tutte le Adunanze sì ordinarie, che straordinarie, alle quali saranno convocati.

In caso di giusto impedimento, ne faranno costare per rappresentanza in scritto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 46.

Ciascuno di loro a turno dovrà essere reperibile nella Casa Sociale per la vidimazione dei Mandati, e per quant' altro abbisogna

In caso di giusto impedimento, dovrà il Consigliere di Turno farne rappresentanza in scritto al Consiglio di Amministrazione

Titolo Ottavo

DEI TRE DIRETTORI

Art. 47

Ciascuno dei Direttori presiederà indipendentemente dall' altro alla propria Azienda, e la dirigerà come più gli sembri opportuno, salva la dipendenza dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto fisserà di mano in mano le massime, e le regole normali da seguirsi dai Direttori nella respettiva Azienda, e ciò nelle sue Adunanze ordinarie, e straordinarie.

Nei limiti, e modi, che saranno prefissi dalle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei Direttori potrà contrattare, e disporre le cose relative alla propria gestione, e rilasciar mandati sulla Cassa Sociale

Art 48

Dipenderà dai Direttori il proporre i loro respettivi Impiegati, non che il disimpegno della Contabilità, con facoltà in essi di sospendere, e licenziare gl' Impiegati medesimi, dandone conto al Consiglio di Amministrazione.

Ma quanto agli stipendj, dovranno questi essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Come pure dovranno render conto al Consiglio di Amministrazione delle innovazioni nel sistema di Contabilità.

Art. 49.

I Direttori dovranno presentare ogni anno al Consiglio un Rapporto ragionato sopra lo stato delle loro Aziende respettive, sui progressi che esse vanno facendo, e sui miglioramenti, che proporrebbero d' introdurvi.

Titolo Nono

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 50.

Egli presterà il suo ufficio tanto nelle Adunanze del Consiglio Generale, quanto nelle Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Saranno a di lui cura tenuti i due distinti Protocolli, tanto del Consiglio Generale, quanto del Consiglio di Amministrazione.

Disimpegnerà pure il carteggio, e gli avvisi d' invito da firmarsi dal Presidenti dell' anno, o dell' altro Consiglio.

Terrà inoltre la corrispondenza di comunicazione fra i Consiglieri di turno e i Direttori.

Dovrà assistere a tutte le Adunanze.

Non avrà per altro voto che a richiesta del Presidente, per risolvere la parità.

Art. 51.

Il di lui stipendio sarà determinato dal Consiglio Generale.

Titolo Decimo

DEL CASSIERE

Art. 52

Egli dipenderà dal Consiglio di Amministrazione, come sopra è stato detto

Non potrà pagare che Mandati di uno dei Direttori, i quali abbiano il — Visto — di uno dei Consiglieri di Amministrazione

Art 53.

Dovrà dare una garanzia dal 3 per cento fino a 1000 Azioni, e dal 2 per cento dalle 1000 in poi, da rimaner ferma per tutto il tempo della Gestione, e fino alla riconsegna della Cassa

Questa garanzia potrà essere rappresentata in tutto, o in parte anche da altrettante Azioni della Società, le quali dovranno essere a tale effetto depositate presso il Consiglio di Amministrazione.

Il Cassiere dovrà essere scelto fra i Soci

Art 54.

Il di Lui stipendio sarà egualmente determinato dal Consiglio Generale.

Titolo Decimoprimo

DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 55

La Società è preordinata a durare per anni venticinque.

Ciò nonostante potrà disciogliersi prima di detto tempo in caso di sinistro

S'intenderà disciolta la Società allorchè sia pubblicato un Bilancio dal quale risulti consumata la metà del Capitale rappresentante le Azioni.

Art. 56.

Lo scioglimento della Società si farà per stralcio.

Lo stralcio sarà rappresentato dai Membri componenti allora il Consiglio di Amministrazione

Lo stralcio dovrà essere ultimato nel periodo di un Anno.

Titolo Decimosecondo

DEL BILANCIO

Art. 57.

Ogni anno sarà fatto il Bilancio della Società.

Questo Bilancio dovrà essere compilato entro i tre mesi del compimento del respettivo anno economico.

Dovrà questo Bilancio essere sorvegliato dai Sindaci, e dai medesimi esser letto nell Adunanza Generale col relativo Rapporto.

Art. 58

Approvato che sia, dovrà essere pubblicato con le stampe, ed una copia del medesimo depositata nel Tribunale di Commercio

Ogni Azionista avrà una copia in stampa del Bilancio.

Titolo Decimoterzo

DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 59.

Quando il Bilancio presenti degli utili, dovrà tenersi fuori di

distribuzione la metà dei medesimi, finchè non sia ripianata ogni anticipazione, e debito della Società, qualora questa anticipazione, e debito sussista

Fatto questo ripiano, dovrà tenersi fuori di distribuzione quella quota degli utili stessi che il Consiglio Generale reputi opportuna per stare a fronte dei futuri possibili sinistri

Dipenderà dal Consiglio lo stabilire il modo d'impiegare queste somme dipendenti da utili sospesi.

Titolo Decimoquarto

DELL' ARBITRAGGIO

Art. 60.

Ogni contestazione fra gli Azionisti sarà giudicata dagli Arbitri a tenore del vegliante Codice di Commercio.

Ma le decisione degli Arbitri, una volta nominati, dev' essere definitiva, escluso l'appello, ed ogni altro rimedio tanto ordinario, quanto straordinario.

FIRENZE COI TIPI BORGHI E COMPAGNI